



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL IV 13^a-15^a 331099

Roma, 20 luglio 2009
P.O.C.: T.Col. Erasmo IANNACCONE
tel.: 5.0581 (06517050581)

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2009, concernente l'adeguamento annuale delle misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei generali e dei colonnelli, e gradi corrispondenti, nonché degli ufficiali titolari di trattamento economico "dirigenziale", per l'anno 2009.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. Si rende noto che sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale – n. 155 del 7 luglio 2009 è stato pubblicato il D.P.C.M. 29 aprile 2009 recante "Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2009", che prevede, per i destinatari dello stesso, l'aumento, in misura percentuale pari al 3,77 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data del 1° gennaio 2008.
Per quanto di interesse in questa sede, si procede all'analisi degli effetti incidenti sul trattamento economico del personale militare, direttamente o indirettamente, interessato all'applicazione del citato decreto.
2. Al riguardo, nei confronti dei generali e colonnelli, e gradi corrispondenti, il provvedimento comporta, con efficacia dal 1° gennaio 2009, l'incremento nella predetta misura del 3,77 per cento, delle sottoindicate voci retributive:
 - stipendio;
 - indennità integrativa speciale;
 - assegno pensionabile *ex lege* n. 427/1996;
 - speciale indennità pensionabile *ex lege* n. 472/1987, in ossequio al D.P.C.M. 3 febbraio 2004;
 - speciale indennità pensionabile *ex d.lgs.* n. 490/1997, in ossequio al D.P.C.M. 28 febbraio 2005;
 - indennità di posizione *ex lege* n. 334/1997;
 - indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001;
 - indennità pensionabile (compresa quella spettante al personale delle Capitanerie di porto e a quello in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, *ex lege* n. 468/1987);
 - indennità operativa.

Il prefato atto governativo trova applicazione, altresì, in favore del personale militare provvisto di trattamento economico "dirigenziale", per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché all'articolo 5, comma 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni. Per detto personale l'incremento in esame opera sulle seguenti voci retributive:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile *ex lege* n. 427/1996;
- indennità pensionabile (per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari dell'articolo 43, comma 22 e 23, della richiamata legge n. 121/1981, nonché, per il personale delle Capi-tanerie di porto e di quello in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, *ex lege* n. 468/1987, limitatamente agli aventi titolo, vista la legge n. 295/2002 e secondo quanto pre-cisato nella relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11^a-12^a/021698 del 14 febbraio 2003);
- indennità operativa (unicamente al personale destinatario, vista la legge n. 295/2002 e la relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11^a-12^a/021698 del 14 febbraio 2003).

L'aumento del 3,77% determina, inoltre, per effetto indotto, dal 1° gennaio 2009, la rivaluta-zione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario(*).

3. Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché, in par-ticolare, ne siano edotti gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al persona-le militare per le rispettive operazioni di adeguamento retributivo nei termini anzidetti, da ef-fettuarsi possibilmente dalla corrente mensilità di luglio 2009, ivi disponendo, altresì, il pa-gamento delle somme arretrate (potenzialmente spettanti dal 1° gennaio 2009), salvo la neces-sità di un differimento, comunque contenuto, conseguente ad eventuali indisponibilità genera-li di cassa ovvero a difficoltà tecniche.

La corresponsione dell'adeguamento annuale in oggetto va disposta in via provvisoria, secon-do quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. I benefici economici in questione saranno formalizzati successivamente.



IL DIRETTORE GENERALE
(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

(*) La misura oraria del compenso per lavoro straordinario, nei confronti dei soggetti destinatari dell'incremento del 3,77%, va determinata, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 6, del decreto interministeriale 10 dicembre 1990, applicando le prescritte maggiorazioni su una base di calcolo data dalla divisione per 156 dei seguenti elementi: stipendio iniziale mensile lordo (nel quale accede l'incremento del 3,77%); indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente e, perciò stesso, non comprensiva del ripetuto incremento del 3,77%; rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.